

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 2 maggio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **79esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alle **regole per il ravvedimento in caso di utilizzo di credito inesistente**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono state analizzate le nuove disposizioni disciplinanti il **“Fondo impresa femminile”**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stato esaminato il tema della **sospensione degli ammortamenti nei bilanci al 31.12.2021**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI: RAPPORTO TRA SCELTE 2020 E 2021

2. RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI: EFFETTI SULLA NOMINA DEL REVISORE

1. VISTO DI CONFORMITÀ: PUÒ ESSERE ANNULLATO?

10

Visto di conformità e credito inesistente: quali sanzioni per il professionista?

Se il credito inesistente era stato oggetto di visto di conformità, in caso di riversamento deve essere calcolata anche una sanzione per il professionista che ha rilasciato il visto?

O.D.N.

No, nessuna sanzione è prevista a carico del professionista, se viene presentata una dichiarazione correttiva o integrativa comunque idonea ad eliminare le cause che hanno determinato l'infedeltà del visto.

Con la circolare 11/E/2008 l'Agenzia delle entrate ha infatti precisato che, nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una dichiarazione integrativa o correttiva rispetto a quella per la quale furono rilasciati il visto di conformità o l'asseverazione in maniera infedele, nessuna sanzione può essere prevista a carico del soggetto che ha rilasciato il visto di conformità.

Affinché il soggetto che rilascia il visto di conformità in maniera infedele sia assoggettato a sanzione è, infatti, necessario che dalle attività di controllo e liquidazione della dichiarazione emerga un maggior debito a carico del dichiarante; se il contribuente ha presentato una dichiarazione idonea a sostituire quella originaria il citato presupposto non può quindi dirsi verificato.

Anche nel caso in cui la dichiarazione non sostituisca, ma integri la precedente (come nel caso della dichiarazione integrativa presentata per beneficiare del ravvedimento operoso) colui che ha rilasciato il visto non è comunque soggetto a sanzione se con la dichiarazione integrativa sono state eliminate le cause che hanno determinato l'infedeltà del visto.

9

Ammissibilità al Fondo Impresa Femminile delle spese per immobili

In una nuova impresa femminile è finanziabile col Fondo Mise l'acquisto di un immobile?

A. M.

Le spese per l'acquisto di un immobile non risultano ammissibili al Fondo Impresa Femminile, ma è possibile agevolare le seguenti voci di spesa inerenti alla sede operativa dell'attività:

- le spese di affitto o leasing (rientranti fra le spese del circolante, ammissibili entro il 20% delle spese complessive);
- gli interventi edilizi quali manutenzioni ordinarie o straordinarie relative a infissi,

serramenti, impianti elettrici, idraulici, fotovoltaici, etc. su un immobile esistente, finalizzati al consolidamento, manutenzione, ripristino, adeguamento dell'immobile (spese per opere edili ammissibili entro il 30% delle spese complessive).

Restano escluse invece le seguenti spese di natura edilizia:

- costi per ampliamento volumetrico e costruzione di nuove cubature;
- costi per direzione lavori;
- costi per consulenze.

Tutte le spese ammissibili, come precisato dal decreto direttoriale Mise del 31.03.2022, devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa o dell'apertura di partita Iva.

8

Sospensione degli ammortamenti: possibilità riconosciuta anche alle imprese in semplificata?

Con il D.L. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020, il legislatore ha previsto la possibilità di sospendere civilisticamente (parzialmente o totalmente) l'imputazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Tale facoltà compete anche alle imprese in contabilità semplificata?

F.G.

I commi da 7 bis a 7 quinques dell'articolo 60 D.L. 104/2020 sanciscono la facoltà - per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali - di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Tale disciplina, tuttavia, non individua con precisione l'ambito soggettivo dei destinatari e, di conseguenza, riteniamo che dovrebbero essere escluse le imprese in contabilità semplificata, così come i lavoratori autonomi.

7

Sismabonus: controlli anche dall'Enea?

Enea quindi farà anche i controlli sugli interventi sismabonus?

P.G.

Come noto, l'articolo 24 D.L. 36/2020 ha previsto l'estensione a tutti gli interventi sismabonus 110% l'obbligo di trasmissione dei dati all'Enea (comunicazione prima non prevista, essendo sufficiente il deposito dell'asseverazione al Sue del Comune).

La norma ha individuato anche diverse finalità della comunicazione all'Enea. Se in passato il fine era quello *“di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”*, il Decreto PNRR richiama invece lo scopo di *“garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.... nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi”*.

Ciò premesso, tuttavia, al momento non può ritenersi che ad Enea siano affidati i controlli in materia di simabonus non possedendo questo ente le competenze tecniche in ambito sismico necessarie. I controlli, pertanto, continueranno ad essere effettuati dalle Regioni.

6

Quarta cessione: nuove opportunità per il mercato?

Ci sono speranze che la quarta cessione possa far ripartire il mercato?

R.E.

L'articolo 29-bis del Decreto Energia convertito in legge (D.L. 17/2022), ha introdotto la possibilità, per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ammesse (una a favore di chiunque e due soltanto a favore di banche e intermediari finanziari), di effettuare un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

A parere di chi scrive la riforma operata è insufficiente per poter far ripartire il mercato in quanto sono previste ancora forti limitazioni.

Sono infatti già previste nuove modifiche normative sul punto.

5

Operazioni esenti e split payment

Un medico che ha pro-rata 100% anno 2020 perché aveva avuto solo operazioni esenti, nell'anno 2021 ha emesso una fattura verso una pubblica amministrazione in split payment è obbligato ad inviare la liquidazione iva periodica?

B. A.

Le operazioni non imponibili o esenti sono escluse dalla disciplina dello split payment.

Nel quesito non è stato specificato il motivo per il quale l'operazione sia stata considerata soggetta a split payment in quanto imponibile.

Ad ogni buon conto, nel caso in cui sia stata realizzata un'operazione in regime di imponibilità Iva trovano applicazione tutte le ordinarie disposizioni, essendo esonerati dalla trasmissione della liquidazione periodica Iva soltanto i soggetti passivi Iva che, nell'anno d'imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini Iva.

4

Sconto in fattura: possono essere cedute le rate residue?

Condominio con fattura per bonus facciata (sconto in fattura). Non riesce ad inviare la domanda entro il 29/4/2022 potrà inviare la domanda per i restanti 9/10 del credito ed i condomini utilizzando 1/10 nel loro unico. Il dubbio nasce per lo sconto in fattura.

B. L.

No, soltanto l'opzione per la cessione della detrazione può essere effettuata anche dopo aver fruito, nella propria dichiarazione, di una o più quote di detrazione spettante. Tale possibilità è invece esclusa nel caso di opzione per lo sconto in fattura.

Sul punto merita di essere richiamato quanto precisato dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 35873 del 03.02.2022, in forza del quale *“L'opzione di cui al punto 1.1, lettera b) [ovvero la cessione del credito d'imposta, essendo lo sconto in fattura richiamato dalla precedente lettera a)], può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile”*.

3

Sospensione degli ammortamenti: rapporto tra scelte 2020 e 2021

S.r.l. non ha calcolato ammortamenti né civilistici né fiscali nel 2020, mentre per il 2021 intende non calcolarli civilisticamente indicando quelli fiscali in dichiarazione redditi. Ci sono vincoli per non averli calcolati nell'anno 2020?

C. F.

A seguito delle novità introdotte dall'articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, D.L. 228/2021, l'applicazione delle disposizioni in materia di sospensione degli ammortamenti è estesa anche agli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022, senza alcuna ulteriore condizione (si ricorda, infatti, che la Legge di bilancio 2022 aveva inizialmente subordinato l'estensione della sospensione alla mancata effettuazione del 100% degli ammortamenti nel primo esercizio di riferimento).

Pertanto anche i contribuenti che non hanno sospeso gli ammortamenti nell'anno 2020 possono farlo nei bilanci 2021 e 2022: si pensi, ad esempio, alle imprese chiamate a bloccare la produzione a causa dei fortissimi rincari dell'energia o per problemi di approvvigionamento legati al conflitto in Ucraina.

Ciò premesso, e andando ad affrontare gli aspetti fiscali, vale rammentare che, con la risposta all'istanza di interpello n. 607/2021 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la deduzione fiscale dell'ammortamento "sospeso" è una facoltà per il contribuente. Se, infatti, questa fosse stata considerata un obbligo, ciò avrebbe ulteriormente danneggiato i contribuenti che si sarebbero trovati a conseguire solo maggiori perdite fiscali, tra l'altro riportabili agli esercizi successivi secondo specifici limiti.

Ad oggi, tuttavia, non sono stati pubblicati chiarimenti in forza dei quali può ritenersi obbligatoria l'adozione della medesima opzione espressa, ai fini fiscali, nell'esercizio precedente.

2

Rinvio del codice della crisi: effetti sulla nomina del revisore

A proposito del differimento del codice della crisi: la nomina del revisore per chi ha superato la soglia di 4.000.000 di euro di fatturato per due anni rimane obbligatoria con l'approvazione del bilancio 2021?

ST.ASS.G.

Ai sensi dell'articolo 379, comma 3, del Codice della crisi, così come riformato dall'articolo 1 bis D.L. 118/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 147/2021), le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022.

L'articolo 42 D.L. 36/2022 è invece intervenuto sull'articolo 389 del Codice della crisi, richiamando il nuovo termine di decorrenza del 15 luglio 2022.

1

Visto di conformità: può essere annullato?

Come si annulla l'apposizione di un visto dopo il 5 del mese successivo all'apposizione dello stesso?

ST. B.

Non è chiaro a quale tipo di visto di conformità il quesito faccia riferimento.

Nel caso di visto rilasciato, ad esempio, su una dichiarazione Iva, come anticipato, è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa o correttiva ai sensi dell'articolo 2, commi 8 ed 8 bis, D.P.R. 322/1998. Non sono previste invece procedure per l'annullamento del solo visto di conformità.

Il richiamo al termine del quinto giorno del mese successivo fa però pensare che la domanda sia riferita ad un visto di conformità apposto ai fini della cessione dei crediti conseguenti agli interventi edilizi.

In questi casi, come noto, infatti, la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello dell'invio; decorso questo termine, però, non sono più previste modalità per modificare o annullare la comunicazione.

Dal punto di vista pratico, nel caso di errori il cessionario potrà rifiutare la cessione; laddove, invece, ciò non avvenga e il cessionario accetti il credito, è possibile inviare apposita segnalazione agli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima dell'utilizzo del credito da parte del cessionario (si rinvia, sul punto, alla risposta all'istanza di interpello n. 590/2020)

Nel caso in cui, invece, il cessionario abbia già iniziato ad utilizzare il credito, non sono ad oggi previste procedure per sanare eventuali errori.

In ogni caso, non è prevista la possibilità di annullare solo il visto di conformità.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



COMMUNITY